# REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/82 DELLA COMMISSIONE

**del 23 novembre 1982**

**che deroga al regolamento (CEE) n. 2589/82 relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'allegato I, punto 10, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2589/82 (5) ha previsto che la fornitura di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa viene effettuata in sacchi di iuta foderati da sacchi di cotone o in sacchi misti iuta/polipropilene ; che il paese destinatario, in cui imperversa l'afta epizootica, chiede che la fornitura possa essere effettuata in sacchi tessuti sintetici, che presentano considerevoli vantaggi sul piano sanitario ; che occorre quindi derogare alla suddetta disposizione del regolamento (CEE) n. 2589/82, prevedendo nel contempo che il costo supplementare risultante dall'impiego dei sacchi tessuti sintetici sia rimborsato all'aggiudicatario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'allegato I, punto 10, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2589/82, la fornitura di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa può essere effettuata in sacchi tessuti sintetici.

Il costo supplementare risultante dalla sostituzione dei sacchi di iuta con tali sacchi viene rimborsato all'aggiudicatario dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione, sulla base dei prezzi normalmente praticati sul mercato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 276 del 28. 9. 1982, pag. 5.